

ACCORDO DI FINANZIAMENTO SUBORDINATO

Tra

la **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze, via Cavour n. 18, codice fiscale....., rappresentata dal nato a e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione Toscana, in qualità di Responsabile del Settore, nominato con decreto n.delmodificato dal decreto del Direttore generale n.del

e

FIDI TOSCANA SPA, con sede in Firenze, Piazza della Repubblica 6, iscritta al Registro delle Imprese al n., cod. fisc. e P.IVA n.in persona del, a quanto infra autorizzato (d'ora in avanti anche Fidi Toscana)

Premesso che

- a. con deliberazione 10 luglio 2007, n. 66 del Consiglio Regionale è stato approvato il Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) 2007-2010 tra cui la linea di intervento 3.1 Ingegneria finanziaria che prevede interventi di garanzia con caratteristiche tali da rispettare i requisiti di Basilea 2 per la concessione di garanzie su finanziamenti alle piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio della Regione Toscana;
- b. con deliberazione n. 698 dell'8 ottobre 2007 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del POR "Competitività regionale e occupazione" Fesr 2007-2013 da parte della Commissione europea;
- c. con deliberazione n. 997 del 01.12.08 la Giunta Regionale ha approvato il Documento di attuazione regionale del POR "Competitività regionale e occupazione" Fesr 2007-2013, versione n. 6, che prevede, tra l'altro, la Linea di intervento 1.4 b 1) "Fondi di garanzia" per la concessione di garanzie conformi a quanto richiesto da Basilea 2, su finanziamenti per investimenti effettuati da piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio della Regione Toscana;
- d. con delibera n. 1086 del 15.12.2008 la Giunta Regionale ha stabilito che nell'ambito della Linea di intervento 1.4 b1) del POR Creo 2007-2010 sopra indicato siano attivati gli Interventi di garanzia per gli investimenti Por Toscana 2007-2013 secondo le direttive di cui all'allegato A della stessa delibera, mediante l'apporto delle risorse a Fidi Toscana, società finanziaria regionale partecipata dalla Regione Toscana, a titolo di finanziamento subordinato;

- e. con deliberazione n.1027 del 09/12/2008 la Giunta Regionale ha approvato il protocollo di intesa “Emergenza Economia” Regioni-Sistema bancario operante in Toscana;
- f. conseguentemente, il finanziamento che viene erogato dalla Regione Toscana a Fidi Toscana con il presente accordo deve essere destinato ed utilizzato secondo le previsioni stabilite nei provvedimenti citati ai precedenti aliena, nonché secondo le disposizioni del Reg. CE n. 1083/2006 recante, tra l’altro, disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale ed in particolare sugli strumenti di ingegneria finanziaria e del Reg. CE n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006;
- g. le previsioni di cui sopra sono inoltre stabilite anche nell’interesse pubblico della Regione Toscana di perseguire gli obiettivi di politica economica regionale programmata;
- h. nell’atto che ha approvato il presente accordo la Regione Toscana ha approvato il regolamento, nel quale sono indicate le modalità di utilizzazione e destinazione delle risorse apportate a Fidi Toscana con il presente accordo di finanziamento. La Regione Toscana si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente accordo il suddetto regolamento senza che questo comporti la necessità di modificare il presente accordo. Fidi Toscana riconosce tale diritto alla Regione Toscana;
- i. il finanziamento di cui al presente accordo risulta sottoposto ad una clausola di subordinazione, nel rispetto delle previsioni recate nelle Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale, di cui alla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 e successivi aggiornamenti;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1

Oggetto dell’accordo

1.1 La Regione Toscana concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente accordo, a Fidi Toscana, che a tal titolo accetta un finanziamento dell’importo massimo di euro 33.000.000,00 (trentatremilioni/00) che sarà erogato con le seguenti modalità:

- euro 10.089.547,48 (diecimilionioctantanovemilacinquecentoquarantasette/48) entro il 30.04.2009;
- euro 22.910.452,52 (ventiduemilioneinovecentodiecimilaquattrocentocinquantadue/52) sulla base delle annualità del piano finanziario del POR Creo 2007-2013 e comunque entro il 31.12.2013.

Art. 2

Finalità del finanziamento

2.1 Il finanziamento di cui al presente accordo viene concesso dalla Regione Toscana a Fidi Toscana allo scopo, posto anche nell'interesse della Regione Toscana, di utilizzarlo per dare attuazione all'intervento in materia di garanzia previsto dal POR Creo 2007/2013 e dal DAR Linea 1.4 b1) "Interventi di garanzia", così come approvato dai provvedimenti regionali e della Commissione europea richiamati nelle premesse. In particolare, il finanziamento dovrà essere utilizzato per concedere garanzie su finanziamenti, su operazioni di locazione finanziaria e su prestiti partecipativi a fronte di investimenti effettuati dalle piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio della Regione Toscana secondo le modalità previste dai provvedimenti richiamati in premessa e nel regolamento e sue successive modifiche.

Fidi Toscana pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti richiamati nelle premesse e nei provvedimenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2.2 A tale fine, Fidi Toscana accetta quanto previsto nel regolamento, di cui alla lettera h delle premesse, e sue successive modifiche.

2.3 Fidi Toscana, nell'ambito della gestione operativa del finanziamento, applica le disposizioni rinvenienti dalle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, e successivi aggiornamenti, e in generale dalla normativa di vigilanza pro tempore vigente. In caso di contrasto con le disposizioni del regolamento, le parti si impegnano a modificare lo stesso ferma restando, nelle more, la prevalenza delle disposizioni emanate dagli Organi di Vigilanza.

Art. 3

Obblighi di Fidi Toscana

3.1 Fidi Toscana in particolare è obbligata a quanto segue:

1. a rispettare le previsioni previste dalla deliberazione di G.R. n. 1086 del 15.12.2008 e dal regolamento e loro successive modifiche e a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti richiamata nello stesso regolamento;
2. rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006, del Reg. CE 1828/2006 e dei provvedimenti regionali relativi all'attuazione del POR Fesr 2007-2013 con particolare riguardo alla linea di intervento 1.4 b 1);
3. trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, alla Regione Toscana il Rendiconto della linea di intervento (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni ed insolvenze)

alla data del 31 dicembre precedente. Fidi Toscana trasmette inoltre trimestralmente alla Regione Toscana:

- a. l'elenco delle operazioni attivate con le risorse del finanziamento;
 - b. l'elenco degli incagli e delle sofferenze;
 - c. l'elenco dei pagamenti effettuati e delle somme eventualmente recuperate;
 - d. la situazione delle disponibilità del finanziamento stesso;
4. trasmettere alla Regione Toscana i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno definite successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del POR Fesr 2007- 2013;
 5. fornire qualsiasi altra documentazione su richiesta della Regione Toscana o terzo autorizzato ai fini del monitoraggio, controllo e valutazione dell'intervento;
 6. rispettare le disposizioni previste in materia di audit di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006 e agli artt. 16 e 19 del Reg. CE 1828/2006. In particolare Fidi Toscana si impegna a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per la pista di controllo che sarà definita successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del POR Fesr 2007- 2013 e a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'autorità di gestione, dell'autorità di audit e degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1083/2006, nonché i funzionari autorizzati della Commissione o loro rappresentanti.
 7. rispettare i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del POR CREO Fesr 2007-2013, linea di intervento 1.4 b 1);
 8. garantire il rispetto da parte delle imprese beneficiarie delle disposizioni previste dal regolamento e delle seguenti disposizioni: le imprese beneficiarie devono assicurare al personale autorizzato di cui al punto 5, la possibilità di effettuare ispezioni e controlli, nonché l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento e curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento della Linea di intervento. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di

controllarla e deve rimanere archiviata per i 3 anni successivi alla chiusura del programma operativo (ai sensi dell'art. 90 Reg. CE 1083/2006);

9. rispettare eventuali prescrizioni o direttive della Regione Toscana in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
10. garantire il rispetto della separatezza delle funzioni di gestione da quelle di pagamento e controllo, che devono essere affidate a soggetti con responsabilità chiaramente distinte e inseriti in aree indipendenti all'interno della struttura di Fidi Toscana.

Il Responsabile di gestione della Linea di intervento 1.4 b 1), in particolare, deve:

- garantire la gestione e l'attuazione della Linea di intervento 1.4 b 1), secondo le modalità e le procedure fissate dal POR e dal DAR curando in particolare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse:
 - richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati; convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti;
 - l'acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato- l'archiviazione, mediante codifica, della documentazione amministrativa, contabile e degli elaborati tecnici relativi ai progetti finanziati;
- garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione, la documentazione e le informazioni utili all'attività di Reporting dell'Autorità di Gestione ed in particolare per:
 - la redazione dei Rapporti per il Comitato di Sorveglianza del POR (in occasione delle riunioni periodiche del CdS);
 - la redazione del Rapporto annuale e finale di esecuzione del POR (indicativamente entro i 60 giorni successivi alla fine di ciascun anno);
 - la redazione della Relazione annuale sui regimi di aiuto esentati ai sensi del Reg. CE 800/2008 e s.m.i.;
- garantire la documentazione, le informazioni e i dati sullo stato di attuazione della Linea di Intervento 1.4 b 1) per assolvere alle altre richieste provenienti da soggetti accreditati;

- garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale dell'Attività e degli interventi finanziati, secondo modalità tecniche ed operative indicate dalla Regione ed in particolare assicurare il corretto inserimento dei dati, in collaborazione con il Responsabile dell'Assistenza Tecnica, nel sistema informativo del POR Fesr 2007-2013 ai fini del successivo trasferimento al Sistema di Monitoraggio Unitario nazionale (Monitweb 2007/2013);
- garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione;
- verificare che vengano osservate dall'impresa le disposizioni inerenti l'informazione e la pubblicità previste dal Reg. CE 1083/2006 e dal Reg. CE 1828/2006;
- fornire le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006;
- verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata ai sensi del regolamento dal beneficiario per le richieste di garanzie ed il controllo formale e sostanziale delle spese rendicontate con riferimento ai giustificativi di spesa presentati;
- organizzare, in collaborazione con la Regione, un sistema a livello della Linea di Intervento per individuare gli importi dovuti al FESR predisponendo e aggiornando un registro dei debitori e contabilizzando tutti i debiti prima che vengano inseriti nella domanda di pagamento da inviare alla Regione per il successivo inoltro alla Commissione; ispezionare il registro dei debitori a intervalli regolari al fine di prendere le misure necessarie qualora vi siano dei ritardi nel recupero degli importo dovuti;
- comunicare, entro i 2 mesi successivi ad ogni trimestre, all'AdC ed all'AdA tutte le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, fornendo tutte le informazioni previste dall'art. 28 del Reg. n. 1828/2006;
- comunicare, entro i 2 mesi successivi ad ogni trimestre all'AdC ed all'AdA con riferimento alle comunicazioni di cui al punto precedente i procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché i cambiamenti significativi derivati da detti interventi, fornendo tutte le informazioni previste dall'art. 29 del Reg. n. 1828/2006;
- garantire i controlli e le verifiche previste dalla normativa comunitaria da svolgersi successivamente alla realizzazione e al completamento del progetto con particolare riferimento al mantenimento della destinazione d'uso dell'opera realizzata ed al corretto reimpiego delle risorse ottenute a seguito di una cessione di immobili realizzati con le risorse del POR;

- verificare che venga osservata la normativa inerente l'informazione e la pubblicità e pertanto sia garantita, con le modalità previste (inserzioni pubblicitarie, comunicati stampa, cartelloni fissi in loco, targhe commemorative, ecc.), l'informazione dei beneficiari e dell'opinione pubblica in merito alla provenienza comunitaria dei contributi con cui vengono realizzati gli interventi e acquistate le opere, i beni ed i servizi prodotti;
- garantire lo svolgimento delle attività di controllo e verifica del rispetto delle politiche comunitarie con particolare riferimento a: aspetti ambientali, pari opportunità, concorrenza, ecc.;
- redigere, in coerenza con i Modelli previsti dall'Allegato X del Reg. CE n. 1828/06 e dall'AdC, secondo i tempi e le modalità indicate dall'AdC e dal Responsabile di AT, delle attestazioni di spesa relative alla Attività di competenza, per l'inoltro alla stessa AdC ed in copia all'AdG. All'AdC viene confermata anche l'avvenuta esecuzione dei controlli effettuati sull'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute dai Beneficiari e sulle altre attività di verifica ivi incluse le eventuali richieste di rettifiche contabili;
- comunicare alla Regione, entro il 10 marzo di ogni anno, le previsioni aggiornate della capacità di rendicontazione della spesa degli interventi della Attività per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo al fine di consentirne l'inoltro agli Uffici della Commissione
- garantire, utilizzando le procedure del Sistema Informativo, lo svolgimento del monitoraggio finanziario secondo le scadenze previste dal MEF (bimestrale) progetti della Attività, garantendo i flussi informativi con i beneficiari delle risorse. In particolare, garantire il reperimento degli indicatori finanziari, fisici, procedurali e le altre informazioni anagrafiche a livello di singolo progetto, utilizzando le modalità di rilevazione definite dall'AdG e operando con modalità di scambio dei dati idonee a consentire il trasferimento al Sistema di Monitoraggio Unitario.

3.2 Fidi Toscana è obbligata a svolgere le seguenti attività relative alle operazioni di microcredito, ossia :

- Comunicazione ed animazione sul microcredito.
- Orientamento e tutoraggio dei singoli progetti imprenditoriali.
 - Monitoraggio sullo stato d'avanzamento dei progetti d'impresa.

Art. 4

Determinazione della remunerazione del finanziamento.

4.1 Sulle consistenze al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi al tasso nominale indicizzato alla quotazione dell'Euribor - rilevato alla specifica sezione de "Il Sole 24 Ore" - secondo la seguente formula: media aritmetica semplice delle medie Euribor ad 1 mese (divisore 365) diminuito di trenta punti base (- 0,30%) rilevato mensilmente da gennaio a giugno per gli interessi calcolati al 30 giugno e rilevate nei mesi da luglio a dicembre per gli interessi calcolati al 31 dicembre. L'eventuale revisione del tasso fissato dal presente accordo può avvenire mediante scambio di corrispondenza nell'ambito delle eventuali direttive della Giunta regionale.

4.2 Gli interessi come sopra determinati sono capitalizzati ed accreditati alle somme rinvenienti dal finanziamento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

4.3 Gli interessi generati a norma dei precedenti punti 4.1 e 4.2 sono utilizzati per le stesse finalità, a favore delle pmi, ai sensi dell'articolo 78 paragrafo 7 comma 2 del Reg. CE n. 1083/2006.

Art. 5

Durata dell'accordo

5.1 L'accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2024. Le garanzie rendicontabili a valere sul POR CREO 2007 – 2013 saranno concesse da Fidi Toscana fino al 31.12.2013, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso POR, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea. Ai sensi dell'art. 78 del regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del POR la spesa ammissibile corrisponde al totale di ogni garanzia fornita compresi gli importi impegnati come garanzie da fondi di garanzia e dei costi di gestione ammissibili. Dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019 Fidi Toscana può utilizzare le risorse nuovamente disponibili a valere sul finanziamento per rilasciare garanzie, controgaranzie e cogaranzie alle piccole e medie imprese secondo quanto previsto dal regolamento. Le operazioni finanziarie garantite da Fidi Toscana a valere sul finanziamento non possono avere scadenza successiva al 31 dicembre 2023.

5.2 Le risorse ancora disponibili, dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte, rimborsate a norma del successivo art. 6, sono utilizzate dalla Regione Toscana a favore delle piccole e medie imprese.

Art. 6

Restituzione del capitale.

6.1 Il finanziamento verrà rimborsato in un'unica soluzione il 31 dicembre 2024. Le parti concordano che eventuali riscadenzamenti e/o prolungamenti delle garanzie sulle operazioni o, in

generale, qualsiasi operazione o conferma di garanzia effettuata durante l'ammortamento delle operazioni garantite a valere sulle somme rinvenienti dal finanziamento, non potranno in alcun modo comportare una assunzione di rischio che vada oltre il 31 dicembre 2023.

La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario complessivo maggiorato della remunerazione di cui al precedente art. 4 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dai successivi art. 8 e 9, salvo comunque quanto previsto al successivo art. 7.

6.2 Decorsi cinque anni dalla erogazione dei versamenti del finanziamento, Fidi Toscana potrà rimborsare anticipatamente lo stesso, in una o più soluzioni, previo il nulla osta della Banca d'Italia nel rispetto delle previsioni recate nella Circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settimo aggiornamento del 9 luglio 2007 e della normativa di vigilanza pro tempore vigente.

6.3 Fermo quanto previsto al precedente punto 6.1, Fidi Toscana dovrà altresì restituire alla Regione Toscana le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla escussione delle garanzie.

Art. 7

Clausola di subordinazione.

7.1 Resta espressamente inteso tra le parti che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Fidi Toscana le somme erogate con il finanziamento saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Art. 8

Assorbimento delle perdite.

8.1 Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Fidi Toscana a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto, anche ai fini del precedente art. 6, in misura pari alle perdite subite dall'escussione delle garanzie concesse con le risorse rinvenienti dal finanziamento medesimo.

8.2 Fidi Toscana sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del precedente punto 8.1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

Art. 9

Rimborso delle spese.

9.1 Le parti pattuiscono che la remunerazione di cui al precedente art. 4 è diminuita dagli oneri amministrativi, documentati ai sensi del successivo art. 10, che non potranno essere superiori all'1% dell'importo dei finanziamenti garantiti alle imprese. In ogni caso gli oneri amministrativi non possono superare gli interessi maturati.

9.2 Qualora la remunerazione di cui all'art. 4 non fosse sufficiente a coprire gli oneri amministrativi annualmente calcolati, quest'ultimi verranno imputati, con le medesime modalità di cui al comma precedente, al primo esercizio utile.

9.3 In ogni caso gli oneri amministrativi sono assoggettati ai vincoli di cui all'articolo 43 paragrafo 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006.

Art. 10

Contabilità separata.

10.1 Fidi Toscana è obbligata a gestire le somme a disposizione rinvenienti dal finanziamento con contabilità analitica e separata e con obbligo di appostazione specifica nel bilancio d'esercizio, anche al fine di consentire alla Regione Toscana di eseguire le verifiche e controlli previsti nel precedente art. 3.

Art. 11

Inadempimenti di Fidi Toscana.

11.1 La Regione Toscana, in caso di gravi inadempimenti di Fidi Toscana agli obblighi previsti al precedente art. 3 in merito al rispetto delle finalità del finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente accordo, fermo restando il vincolo di subordinazione di cui al precedente art. 7, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.

Art. 12

Riservatezza.

12.1 Le parti rimangono Titolari autonomi del Trattamento dei dati ex D.Lgs. 196/2003 (privacy). Qualora le parti venissero a conoscenza, sia a causa dell'adempimento o realizzazione del presente accordo sia occasionalmente, di dati identificati dal decreto legislativo sopra indicato come oggetto di trattamento, ciascuna garantisce l'applicazione delle norme sopra richiamate.

Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia

- ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 13

Foro competente.

13.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 14

Registrazione.

14.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, DPR 26/4/86 n. 131.